

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3747

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, DORINA BIANCHI, RANIELI**

Disposizioni per l'inquadramento dei ricercatori universitari  
nel ruolo dei professori associati di seconda fascia

*Presentata il 5 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ricercatori universitari sono divenuti tali in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, previo concorso nazionale, che ha conferito tale ruolo a figure precariali antecedenti che avevano svolto, per numerosi anni, attività didattica e di ricerca e, per facoltà medica, anche di assistenza: assegnisti dell'allora Ministero della pubblica istruzione, borsisti, contrattisti, assistenti incaricati e medici interni, riconosciuti dall'amministrazione dei singoli atenei.

Da anni una percentuale di ricercatori è divenuta, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, previa valutazione del *curriculum* scientifico, affidataria di insegnamenti di corsi ufficiali presso corsi

di laurea, corsi di diploma universitario (attualmente lauree di I livello), corsi di insegnamento loro affidati; essi, pertanto, svolgono sedute di esame con relativa verbalizzazione e firma sui verbali e sui libretti universitari e sono relatori di tesi di laurea e di specializzazione. Alcuni di essi, inoltre, sono stati nominati coordinatori di corso integrato e coordinatori di semestre dai consigli dei corsi di laurea.

Il riconoscimento delle funzioni effettivamente svolte da questi ricercatori e il loro passaggio nel ruolo di professori associati di seconda fascia non è più procrastinabile. Ciò sancirebbe una realtà giuridica di cui hanno già beneficiato, grazie al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, altre figure

che non solo non dovevano, ma non potevano svolgere attività didattica e di ricerca.

Appare inoltre evidente che sostenere una prova didattica da parte di coloro che da anni sono ufficialmente affidatari di insegnamenti presso corsi ufficiali delle facoltà universitarie rappresenta un nonsenso in quanto annualmente i consigli di facoltà dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione ratificano tale incarico sulla base dell'effettiva qualità della didattica effettuata. Resta invece valido il giudizio di idoneità, sulla base di un'attenta valutazione, da parte di una commissione dell'ateneo presso cui il candidato ha svolto differenti attività, del suo *curriculum* scientifico.

La presente proposta di legge mira, quindi, a far transitare nel ruolo di professori associati di seconda fascia, previo giudizio di idoneità, quei ricercatori in possesso di alcuni requisiti fondamentali, ossia almeno venti anni di anzianità giuridica nel ruolo e almeno cinque anni di insegnamento in corsi di laurea, corsi di diploma universitario (attualmente lauree di I livello), scuole di specializzazione, scuole speciali e di perfezionamento (quest'ultima figura è analoga ai precedenti professori incaricati stabilizzati). Tale transito è giustificato dalle seguenti considerazioni: 1) il numero limitato di coloro che sono in possesso di tali requisiti; 2) il costo zero in termini economici dell'operazione (vedere CIPUR: *De Universitate: L'istituzione Universitaria nel Terzo Millennio* — Quaderno n. 2 «(...) senza aggravio di spesa per il Sistema Universitario

Nazionale e con notevole vantaggio economico per il Sistema Paese di circa 2.200 nuovi ricercatori per immettere linfa nell'Università (...).

L'attuazione di tale provvedimento sarebbe in grado di produrre numerosi effetti positivi, tra i quali:

1) miglioramento del rapporto tra studenti e professori con positiva ricaduta sulla qualità dell'insegnamento;

2) sana competizione tra i professori, continua valutazione reciproca e conseguente «riduzione del divario — a volte l'abisso — che separa il mondo accademico e il sistema produttivo del Paese (...);

3) utilizzazione di un cospicuo serbatoio di risorse intellettuali, di esperienza di ricerca e di insegnamento, per troppo tempo (22 anni) «congelato» in attesa del giusto riconoscimento. Infatti i concorsi per accedere alle fasce superiori sono stati pochissimi: a fronte di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (1 concorso ogni biennio), ad esempio, nella facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Roma «La Sapienza» non ne fu espletato alcuno fino all'anno accademico 1999/2000.

L'approvazione della presente proposta di legge, infine, eviterebbe la demotivazione di una categoria di ultracinquantenni che continuano a vedersi preclusa ogni possibilità di progressione di carriera, con possibili negative ricadute psicologiche sull'attività didattica, scientifica e assistenziale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. I ricercatori universitari e le figure ad essi equiparate in possesso di un'anzianità giuridica pari ad almeno venti anni e titolari di affidamenti o di supplenze presso corsi di laurea, corsi di diploma o di specializzazione universitari per almeno cinque anni sono inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo di professore associato di seconda fascia, previa verifica scientifica effettuata dalle rispettive facoltà.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0043540\*